

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 39322 Anno 2019**

**Presidente: ANDREAZZA GASTONE**

**Relatore: CERRONI CLAUDIO**

**Data Udiienza: 27/06/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Multari Giovanni, nato a Cutro il 07/06/1973

avverso la sentenza del 23/09/2016 della Corte di Appello di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

udito per il ricorrente l'avvocato Enzo Parini in sostituzione dell'avvocato Davide Bertola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 23 settembre 2016 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del 9 ottobre 2013 del Tribunale di Brescia, assolveva Giovanni Multari, nella qualità di titolare della ditta individuale "M.G. Impresa Edile di Multari Giovanni", dal reato di cui all'art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e rideterminava la pena in mesi nove di reclusione per il reato di cui all'art. 10 del

d.lgs. n. 74 cit. perché, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'imputato aveva occultato o, comunque distrutto, le fatture emesse dal 2006 al 2008, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto l'estinzione del reato contestato per intervenuta prescrizione, maturata il 20 ottobre 2017 ben prima, pertanto, dell'avvenuta notifica per estratto della sentenza d'appello al ricorrente, eseguita il 21 gennaio 2019.

2.2. Col secondo motivo è stata censurata l'erronea applicazione degli artt. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 e 220 disp. att. cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il teste Lo Curcio aveva infatti precisato che la presunta distruzione ed occultamento delle fatture si riferiva solamente agli anni 2007 e 2008 e non all'anno 2006. Inoltre risultava acquisito al fascicolo del dibattimento il processo verbale di constatazione, contenente anche delle dichiarazioni rese dal ricorrente senza le prescritte garanzie di legge, e pertanto inutilizzabili.

Secondo la difesa, infine, per sancire la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 10 cit., non sarebbe stato sufficiente il mero superamento delle soglie, ma sarebbe stato necessario dimostrare anche che l'imputato aveva agito al fine di superarle. In specie, non risultava essere stato provato l'elemento soggettivo, atteso che le fatture non rinvenute non erano state contabilizzate, mentre la p.g. non aveva eseguito accertamenti finalizzati a verificare se le fatture rinvenute nella disponibilità della Edile 3M S.r.l. e della G.M.P. S.n.c. fossero state emesse dal medesimo imputato ed in relazione ai lavori eseguiti.

In definitiva, quindi, la base dell'accertamento era stata rappresentata dalle dichiarazioni rese dallo stesso Multari, inutilizzabili e prive di riscontri.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione, ed anche a prescindere dall'evidente errore materiale contenuto a pag. 2 del ricorso (a pag. 6 la sentenza impugnata infatti aveva correttamente individuato il termine di prescrizione al 28 ottobre 2017, e non al 20 ottobre 2017 come riportato nell'impugnazione), è del tutto pacifico che, ai fini del computo della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di

condanna e non quello successivo del deposito della stessa (con la conseguente inammissibilità del ricorso che deduceva l'intervenuta estinzione del reato per decorso del termine della prescrizione, essendo il medesimo maturato dopo la pronuncia della sentenza, anche se prima della data di notificazione dell'estratto della decisione all'imputato contumace)(Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv. 263365). E' infatti il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna a rendere la decisione non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, e non quello successivo di deposito della motivazione, che contiene soltanto l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la decisione è fondata (Sez. 7, n. 38143 del 13/02/2014, Foggetti, Rv. 262615).

4.1.1. Alla data del 23 settembre 2016, unica rilevante in quanto riferita alla lettura del dispositivo della sentenza d'appello, non era quindi maturata alcuna prescrizione.

4.2. In relazione poi al secondo motivo di ricorso, in atto di appello – ed in relazione al reato contestato – l'odierno ricorrente ebbe a lamentare la mancata produzione delle fatture di vendita emesse dallo stesso imputato, che avrebbero dovuto trovarsi in possesso delle società interessate, mentre avrebbe dovuto essere provato l'elemento soggettivo del reato. Del pari non risultava provata l'effettività dei rapporti negoziali, né l'effettivo esborso da parte delle società cui le fatture si riferivano.

4.2.1. Ciò posto, in primo luogo la norma di cui all'art. 10 cit. non prevede soglie di punibilità, atteso che il legislatore ha individuato il bene giuridico tutelato nell'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente. La norma penale incriminatrice sanziona l'obbligo di non sottrarre all'accertamento le scritture ed i documenti obbligatori, in tal modo anticipando la soglia di rilevanza penale alle condotte prodromiche all'evasione di imposta (cfr. Sez. 3, n. 3057 del 14/11/2007, dep. 2008, Lanteri, Rv. 238613). Va quindi da sé che la censura addotta in ricorso, sulla mancata indagine in ordine alla volontà di superamento delle soglie, non ha alcun fondamento.

4.2.2. Del pari, la dedotta questione circa la pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente è stata posta solamente in sede di legittimità, ed in ogni caso – in via del tutto assorbente – non può che esserne constatata l'insanabile genericità, laddove parimenti solamente col ricorso sono avanzate contestazioni in relazione al contenuto delle dichiarazioni del teste Lo Curcio. Infine, quanto al mancato rintraccio delle fatture nella disponibilità del ricorrente, la stessa Corte territoriale aveva dato atto che esse erano state rinvenute presso le ditte che avevano avuto i contatti col Multari, e che di ciò avevano riferito sia i testi che il verbale di accertamento, mentre l'imputato non le aveva disconosciute.

In proposito, peraltro, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto - come in specie - può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862).

Infatti la conservazione delle fatture, come noto, è imposta, ai fini fiscali, dagli artt. 39, comma terzo, d.P.R. n. 633 del 1972, e 22, d.P.R. n. 600 del 1973, oltre che, a fini civilistici, dall'art. 2214, comma secondo, cod. civ.. E' altrettanto noto che la fattura deve essere emessa in duplice esemplare di cui uno è consegnato alla parte (art. 21, comma quarto, d.P.R. n. 633 del 1972). Risponde, dunque, a canoni di logica desumere dal rinvenimento di una fattura presso un terzo il fatto che di quel documento esista fisicamente una copia presso chi l'ha emessa. Ne consegue che non è manifestamente illogico desumere dal mancato rinvenimento di detta copia la conseguenza della sua distruzione ovvero del suo occultamento (così, in motivazione, Sez. 3, n. 41683 cit.).

In definitiva, quindi, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario - come è in effetti avvenuto in specie - procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005).

Per completezza, infine (e fermo quanto osservato *supra*), la previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 cit. richiede la prova della produzione di reddito e del volume di affari che possono desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale (così, Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002, Russo, Rv. 221616; v. altresì Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110).

Altro non rileva, tenuto conto di quanto è stato osservato in ordine alla determinazione del bene giuridico tutelato.

4.3. In conclusione, pertanto, i motivi di ricorso introducono in parte questioni non proponibili, in parte sono del tutto generici ed infine postulano un ordito normativo invece insussistente, tra l'altro non confrontandosi appieno neppure col provvedimento impugnato e con i rilievi in fatto ivi svolti.

5. Alla stregua delle complessive considerazioni che precedono, pertanto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria

dell'inammissibilità medesima consegua, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 27/06/2019

